

*Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.*

*Avv. Rosario Almiento*

\*

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLA VITTIMA DI VIOLENZA DI  
GENERE E DIRITTI DELLA DIFESA DELL'IMPUTATO NELLO SVOLGIMENTO  
DEGLI ATTI DEL PROCESSO PENALE.

Le rilevazioni del rapporto del 2021 D.I.RE (Donne in rete contro la violenza) illustrano come sempre più donne facciano ricorso a centri antiviolenza (circa 20mila con un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente) mentre solo il 28% di queste donne accolte in queste strutture dopo aver subito violenze -anche domestiche- decide di denunciare e quindi sporgere querela.

Le ragioni di queste mancate denunce risiedono naturalmente nel timore che le violenze del maltrattante possano diventare ancor più gravi e pericolose in quanto spesso provenienti dall'uomo con cui convivono o hanno una relazione affettiva, ma anche nella sfiducia di queste vittime di violenza nella adeguatezza della risposta delle Istituzioni a queste denunce.

E' il tema del temuto pericolo della 'Vittimizzazione Secondaria' che conosce una sua definizione ad opera della Raccomandazione (2006)8 del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 14 giugno 2006, secondo la quale <<la vittimizzazione secondaria consiste nella Vittimizzazione come conseguenza non dell'atto criminoso in sé, ma attraverso la risposta delle istituzioni e dei singoli nei confronti della vittima che denuncia>>.

La vittima quindi avverte il timore di subire un danno ulteriore e secondario rispetto a quello diretto dall'atto violento criminoso, danno ulteriore che si riverbera sulla sua vita e sulla sua condizione fisica, sociale, psicologica ed economica, provocato dalle incapacità, dalle inadeguatezze e dalle negligenze degli organi istituzionali che agiscono a tutela della vittima stessa per evitare ulteriori atti di violenza e per punire il maltrattante.

Sulla vittimizzazione secondaria che scaturisce dalla perpetrazione di reati di genere su donne e minori si è già espressa nel 2021 la Suprema Corte a Sezioni Unite affermando che <<la vittimizzazione secondaria è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere e l'effetto è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa>>.

Nella prospettiva di limitare il pericolo di vittimizzazione secondaria ai danni delle donne e dei minori che subiscono violenza di genere, la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dal Parlamento italiano con la L. 77 del 2013, pone una serie di specifici obblighi in capo allo Stato con riferimento alla vittimizzazione secondaria.

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

In particolare, l'art. 18, par.1 e 3, richiede l'adozione di tutte <<le misure legislative necessarie per proteggere le vittime da 'nuovi atti di violenza', e tra queste quelle che tendono ad evitare la vittimizzazione secondaria>> con l'auspicio dell'art. 56 dell'introduzione <<nelle legislazioni nazionali di più puntuali vincoli di protezione nell'ambito delle indagini e dei procedimenti giudiziari>>.

Sempre ai fini dell'attenuazione del fenomeno della vittimizzazione secondaria a carico delle vittime di violenza altra fonte legislativa che ha svolto un ruolo fondamentale è la direttiva UE n. 29/2012 (c.d. 'Direttiva Vittime'), in attuazione della quale è stato promulgato il D.Lvo n. 212/2015.

Le misure di contrasto alla Vittimizzazione secondaria contemplate dalla direttiva UE 29/2012 sono sia di natura sostanziale e sia di natura processuale.

Quelle sostanziali, secondo le definizioni della direttiva stessa, mirano a salvaguardare <<la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta>> attraverso atti concreti dell'AG, <<quali, provvedimenti provvisori o ordini di protezione o divieti di avvicinamento>>.

Con riferimento alle misure processuali che gli Stati sono invitati ad adottare, la stessa direttiva fa riferimento al 'diritto alla protezione' della vittima nel processo che viene declinato in diverse disposizioni della direttiva (artt. 18-24). Così, l'art. 18 dispone che <<fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le necessarie misure per evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazioni e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze>>.

L'art. 19 prescrive che alla vittima sia evitato ogni contatto con l'imputato durante il corso del procedimento (SIT, udienze, testimonianza, etc), mentre l'art. 20 prescrive il diritto di protezione della vittima nel corso delle indagini preliminari durante le quali dovrà essere sentita immediatamente dall'AG, limitando al minimo necessario le audizioni della vittima stessa.

Sempre sul versante processuale, l'art. 23 della direttiva UE 2012/29 prescrive agli Stati di promulgare norme che rendano possibile la testimonianza senza la presenza in aula della vittima, così come il divieto di domande sulla vita privata che non presentano alcun nesso con il reato per cui si sta procedendo.

I contenuti della direttiva in tema di vittimizzazione secondaria sono conformi a quelli contemplati nella Convenzione di Istanbul del 2011, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 77

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

del 2013, e che nel Capitolo VI, intitolato 'Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive', stabilisce dall'art. 49 e ss. le misure che gli Stati devono adottare in tutto il corso del procedimento penale per garantire 'indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla Convenzione, offrendo una protezione adeguata ed immediata alle vittime'.

\*\*\*\*\*

L'attenuazione del fenomeno della vittimizzazione secondaria derivante dal trattamento che la presunta vittima del reato di violenza riceve dal momento in cui si rivolge agli organi dello Stato per chiedere tutela, attraverso il contatto con i centri antiviolenza o direttamente con gli organi di polizia, è rimessa alla deontologia ed alla tecnica degli organi di assistenza e investigativi interessati, ma anche degli avvocati, come vedremo tra poco.

Relativamente agli Organi di Polizia Giudiziaria si rileva un chiaro indirizzo del legislatore del D.lvo n. 212/2015 che ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 351 c.p.p. che, con riferimento ai procedimenti per delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, stalking etc, stabilisce che la PG, quando deve procedere a S.I.T. dalla presenta vittima di violenza in condizione di particolare vulnerabilità, deve procedere con l'assistenza di uno psicologo, deve evitare che la vittima abbia contatti con il maltrattante e deve evitare che la vittima sia costretta a rendere più volte le stesse dichiarazioni in tempi diversi e davanti a soggetti diversi.

Da ciò discende che l'organo di PG deve coordinarsi immediatamente con il Pubblico Ministero perché se dopo la denuncia si dovessero assumere informazioni testimoniali prima dalla PG e poi dal PM ci sarebbe una chiara violazione del precetto.

Si consideri, però, che spesso capita che, per motivi di riservatezza o altro, le donne vittime di violenza non si rivolgano ai centri antiviolenza o direttamente agli organi di PG ma si rivolgano ad un avvocato.

Quale condotta deve assumere l'avvocato quando riceve in studio il racconto di una presunta vittima di violenza che in base al nuovo art. 90-*quater* c.p.p. introdotto dal D.Lvo n. 212/2015, attuativo della c.d. direttiva vittime UE n. 29/2012, si presenti <<in condizione di particolare vulnerabilità>>?

Ebbene, l'avvocato ha l'obbligo di valutare, con l'assistenza di uno psicologo, la verosimiglianza del racconto e l'attendibilità del soggetto prima di procedere a redigere una denuncia-querela da depositare in Procura attraverso il portale del (PPT) processo penale telematico, e poi avere una interlocuzione immediata con il Pubblico Ministero per chiedere che si proceda con un incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della vittima.

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiesto***

Questo affinché la presunta vittima non venga sentita più volte sugli stessi argomenti con tutto quello che ne consegue in sede di *cross examination* dibattimentale in termini di contestazioni su eventuali incongruenze dei racconti, perché più volte un teste viene sentito maggiori sono le incongruenze nei racconti, che poi possono minarne la credibilità.

Se, al contrario, l'avvocato scrupoloso e corretto non sarà convinto della veridicità del racconto potrà consigliare alla presunta vittima di rivolgersi autonomamente agli Organi di Polizia ma giammai redigerà una formale denuncia con la propria sottoscrizione per la autenticazione della firma e per il deposito se non si sia convinto della veridicità del racconto.

Ciò in quanto può accadere che lo strumento della denuncia penale possa essere utilizzato come arma in situazioni difficili e complicate come separazioni conflittuali tra coniugi, magari con la presenza di minori vittime a loro volta della conflittualità tra i genitori.

\*\*\*\*\*

Come sopra accennato, in attuazione della direttiva UE n. 29/2012 (c.d. 'Direttiva Vittime'), il D.Lvo 212 del 2015 ha riscritto gli articoli del titolo VI del libro I del cpp dall'art. 90 in poi, relativi alla partecipazione al procedimento penale della parte offesa, ed ha introdotto nel nostro procedimento con il nuovo art. 90-*quater* c.p.p. la figura della persona offesa <<in condizione di particolare vulnerabilità>>.

Proprio il concetto e la condizione di soggetto 'particolarmente vulnerabile' rende necessaria l'adozione di tutte le cautele processuali e deontologiche per i Magistrati, gli Avvocati e gli Ufficiali di PG nei confronti della vittima di violenza di genere che nello svolgimento degli atti processuali gode di misure protettive che, sostanzialmente, la parificano al minore vittima di violenza, sia nell'approccio con l'Istituzione che nell'ascolto protetto.

Per l'attività del Pubblico Ministero appare molto importante, se non addirittura vincolante, la disposizione di cui all'art. 362 c. 1-*bis* cpp (anch'essa introdotta dal D.lvo 212/2015) relativamente alle informazioni che assume il PM dalla persona offesa vittima di violenza in condizione di particolare vulnerabilità che deve essere assistita da uno psicologo, non deve avere contatti con il maltrattante e non deve essere costretta a rendere più volte le stesse dichiarazioni in tempi diversi e davanti a soggetti diversi.

Una disposizione identica a quella prevista dall'art. 351 comma 1-*ter* per gli organi di PG.

Inoltre, per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza in condizione di particolare vulnerabilità, come è già per il minore, con l'introduzione dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. ad opera del D.lvo 212/15, si sono estese le possibilità di ricorrere all'istituto

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

dell'incidente probatorio anche al di fuori dei limiti rigorosi di cui al comma 1 del medesimo articolo (rischio dell'impossibilità di escussione in dibattimento, esposizione a violenza o minacce, etc...).

Anche per le modalità di assunzione della testimonianza, sia in incidente probatorio che in dibattimento, nei processi di violenza di genere è delineata una disciplina speciale in caso di soggetto in condizioni di particolare vulnerabilità.

Infatti, in base all'art. 398 comma *quater*: <<*quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 498, comma 4-quater*>> che a sua volta stabilisce che <<*Fermo quanto previsto dai precedenti commi, (cioè l'audizione protetta per il minore e gli infermi di mente), quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette*>>.

Ed allora, considerato che il legislatore parifica la posizione della vittima particolarmente vulnerabile a quella del minore che ha subito violenza sessuale, l'adozione di modalità protetta vuol significare che la testimonianza si assume impedendo ogni contatto tra vittima e imputato attraverso il vetro specchio e, addirittura, che le domande al teste in esame e controesame le debba rivolgere il Presidente del collegio giudicante.

E' necessario, però, che il Giudice sia sempre rigoroso circa la diagnosi di condizione di PARTICOLARE vulnerabilità della presunta vittima di violenza in quanto è molto difficile affermare che una donna che denuncia di aver subito violenza o maltrattamenti non sia psicologicamente vulnerabile.

Ma per accedere ad una audizione protetta che, sostanzialmente e processualmente, sottrae la presunta parte offesa al controesame direttamente svolto dal difensore dell'imputato, come già accade per i minori o gli infermi di mente, è indispensabile che il Giudice comprenda bene se -realmente- la donna si trovi nella PARTICOLARE condizione di vulnerabilità descritta dal legislatore, che esige una preliminare indagine psicologica approfondita e non superficiale.

Invero, se si adotteranno pareri in ciclostile di psicologi che affermeranno automaticamente e acriticamente che la donna presunta vittima di violenza si trova in condizione di particolare vulnerabilità si provocherà una grave compromissione del diritto di difesa dell'imputato a cui, impropriamente, sarà negato il diritto di far interrogare l'accusatrice direttamente dal proprio difensore.

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

Peraltro, non vanno sottaciute le inefficienze del nostro sistema e le inadeguatezze degli strumenti che lo Stato mette a disposizione degli operatori della giustizia, considerato che molto spesso le strutture con stanze dotate di vetro a specchio per preservare la sensibilità della vittima di violenza non sono dotate di tutti gli strumenti necessari, come ad esempio l'interfono che permette alle parti di interloquire con il Giudice interrogante in sede di incidente probatorio.

E di queste inadeguatezze e carenze dimostra di essere consapevole anche il legislatore sol che si rifletta sulla disposizione contenuta al comma 1-*quater* di entrambi gli articoli 351 e 362 cpp, introdotta dalla legge Cartabia (DL 162 del 31/10/22 convertito in L. 199 del 30/12/22) secondo la quale *<<alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica>>*.

Quindi, ancora oggi, in epoca di innovazione tecnologica e di processo penale telematico, il legislatore della Cartabia consente che la riproduzione fonografica delle sommarie informazioni testimoniali non sia obbligatoria e che, addirittura, sia subordinata alla richiesta della parte che spesso si trova in condizioni psicologiche tali da non consentirle di essere così lucida da muovere richieste all'investigatore.

Anche in considerazione di tali carenze, la formazione e la deontologia degli operatori di giustizia è fondamentale per evitare sia la vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza sia la compromissione dei diritti dell'imputato costituzionalmente tutelati (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU).

\*\*\*\*\*

Orbene, come si fa tecnicamente e deontologicamente a conciliare le esigenze della difesa dell'imputato costituzionalmente garantita a controesame direttamente l'accusatrice, anche in ragione del principio di presunzione di non colpevolezza, e quelle della presunta vittima del reato a non subire vittimizzazione secondaria a causa della sofferenza derivante dallo svolgimento degli atti processuali ed in particolare dalle domande in controesame da parte del difensore dell'imputato?

E quale contegno processuale deve tenere il difensore dell'imputato nella *cross-examination* dibattimentale, o nel corso dell'incidente probatorio?

In disparte le strumentalizzazioni anche politiche di alcuni casi giudiziari che costituiscono una patologia a se stante del nostro sistema per la brutta abitudine di celebrare il

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

processo fuori dall'aula d'udienza nonostante questo si svolga doverosamente a porte chiuse, il principale dovere deontologico del difensore dell'imputato impone di garantire una difesa effettiva, con ogni mezzo processuale lecito che possa essere diretto a minare e mettere in dubbio la credibilità e l'attendibilità della PRESUNTA parte offesa che si sarà costituita parte civile e che, quindi, avrà anche un interesse di tipo economico rispetto alla condanna del soggetto che ha denunciato.

L'art. 1 del codice deontologico dell'avvocato (del 2014 integrato nel 2018) stabilisce che: *1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.*

Ebbene, in molti processi per delitti di violenza sessuale le dichiarazioni della vittima sono la principale fonte di prova, se non l'unica, sul fatto delittuoso.

Su questo argomento, e proprio in tema di violenza sessuale, è sempre valido e confermato dalla giurisprudenza anche più recente il principio sancito delle Sezioni Unite con la sentenza n. 41461 del 2012 in tema di valutazione della testimonianza della parte offesa che *<<pur se non equiparabile a quella di un testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova ai fini dell'accertamento del reato 'ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla credibilità soggettiva e soggettiva di chi l'ha resa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto>>*.

La valutazione della testimonianza della vittima di violenza, quindi, è il nucleo del processo e la corretta valutazione della credibilità della donna denunciate e dell'attendibilità del suo racconto è il compito più arduo che si impone ai protagonisti attori del processo penale, Giudice prima di tutto, ma anche PM e Avvocato per il loro contributo decisivo nella formazione della prova in contraddittorio.

In un contesto valutativo davvero difficile, se teniamo conto che non possiamo lasciarci fuorviare da modelli preordinati di vittima o carnefice -che non esistono- e neanche dalla esclusiva valutazione della reazione della vittima di uno stupro, che può reagire in vari modi,

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

anche opposti, in base ad un ragionamento razionale: fuga/paralisi, opposizione/sottomissione, resistenza fisica/resistenza verbale, magari solo sottovoce.

Così come non può prendersi in esclusiva considerazione il ritardo nella denuncia al fine di diagnosticare il consenso della presunta vittima, anche perché ormai i termini per proporre la querela sono stati assai dilatati proprio per favorire la tutela delle vittime che hanno timore a denunciare per le ritorsioni che possano derivarne.

E' pacifico in giurisprudenza che il consenso all'atto sessuale deve essere verificato nel momento del rapporto, a prescindere dal comportamento eventualmente provocatorio anteriore (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D., Rv. 282834-01) e deve permanere per tutta la durata dello stesso (Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018, F., Rv. 275393-01), per cui l'eventuale sopravvenuto dissenso non solo integra il reato ma preclude il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità in presenza delle altre condizioni di legge (Sez. 3, n. 16440 del 22/01/2020, S., Rv. 279386-01).

Quindi abbiamo la necessità di diagnosticare il consenso della PRESUNTA vittima al momento dell'atto sessuale.

E quali sono i mezzi di prova processuali disponibili?

Non v'è dubbio che si debba ricorrere agli strumenti della *cross-examination*, che è il mezzo con il quale, nel contraddittorio dibattimentale, le parti avverse contribuiscono alla formazione della prova davanti al Giudice terzo ed imparziale che dovrà emettere una pronuncia sulla base della verità processuale, cioè la verità emersa *ex post*, nella ricostruzione dei fatti operata dalle parti.

Non a caso è sempre opportuno adottare una definizione di PRESUNTA parte offesa in quanto sappiamo che la nostra carta costituzionale impone di tenere fermo il principio di non colpevolezza dell'imputato, sancito dall'art. 27 cost., sino al passaggio in giudicato della eventuale sentenza di condanna.

Abbiamo, pertanto, una PRESUNTA parte offesa ed un PRESUNTO innocente nel nostro processo penale, un presunto innocente che gode di un ulteriore usbergo costituzionale previsto dall'art. 24 secondo cui <<La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>. Difesa che si esercita nell'ambito di un Giusto processo contemplato e descritto dall'art. 111 cost. e dall'art. 6 della stessa Convenzione EDU che -invece- lo definisce Equo.

Ebbene, entrambe le disposizioni (l'art. 111 cost è stato integrato con la L. cost. 2 del 1999 con le norme del giusto processo proprio in virtù, e pedissequamente, di quanto previsto

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.***  
***Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

dall'art. 6 CEDU sin dal 1955) prescrivono che all'accusato presunto innocente sia garantito il diritto di <<interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico>>.

La stessa Convenzione di Istanbul del resto, all'art. 36, che disciplina la 'Violenza sessuale, compreso lo stupro' stabilisce che <<*Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto*>>.

Valutare tenendo conto della SITUAZIONE E del CONTESTO, esige una attività processuale tesa a far emergere (PM e DIFENSORE) e valutare (GIUDICE) tutte le circostanze oggettive e soggettive utili e necessarie a diagnosticare la attendibilità o la inattendibilità intrinseca ed estrinseca della presunta parte offesa o presunta vittima che dir si voglia.

Sulle garanzie dell'imputato e sull'equilibrio tra le opposte esigenze, è molto interessante la sentenza CEDU in J.L. c. Italia del 27 maggio 2021 (il ricorso n. 5671 è del 2016) che attiene proprio ad un procedimento relativo all'accertamento del consenso in un caso di imputazione 609-bis, comma 2 n. 1, e 609-octies c.p. di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna, abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica al momento del fatto in quanto si trovava in uno stato di alterazione provocato da alcool, così come -in misura variabile e non quantificabile- i sette imputati.

Un caso definito con una sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Firenze perché il fatto non sussiste, non impugnata, dopo che in primo grado il Tribunale fiorentino aveva emesso condanna ritenendo il consenso della ragazza viziato dallo stato di alterazione da alcool, ma assolvendo gli imputati dall'ipotesi della violenza sessuale di gruppo mediante violenza.

Una pronuncia interessante rispetto al tema che ci occupa in quanto, con riferimento alle modalità di svolgimento della testimonianza della parte offesa, in particolare alla *cross-examination* dibattimentale, la Corte EDU, non ha ritenuto violato l'art. 8 della Convenzione EDU relativo al rispetto della vita privata della vittima, alla sua riservatezza, pur stigmatizzando duramente le modalità di conduzione del controesame da parte degli otto difensori degli imputati, definito dalla Corte EDU <<*un comportamento chiaramente contrario non solo ai principi del diritto internazionale sulla protezione dei diritti delle vittime di violenza sessuale ma anche al diritto penale italiano*>>: i difensori degli imputati, secondo la Corte, <<*non hanno esitato al fine di minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali riguardanti la sua vita familiare, il suo orientamento sessuale e le sue scelte intime, talvolta estranee ai fatti*>>.

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

Nonostante ciò, la Corte comunitaria non ha ritenuto di sanzionare l'Italia per il trattamento processuale ricevuto dalla presunta vittima in quanto ha riconosciuto che, anche grazie ai ripetuti interventi del presidente del Collegio giudicante che durante il controesame della difesa degli imputati non ha ammesso le domande ridondanti o di natura strettamente personale o su argomenti non pertinenti, si è ricondotta <<*in termini ritenuti accettabili quella "prova particolarmente penosa" cui la ricorrente è stata sottoposta, dovendo ripetere la sua testimonianza in numerose occasioni, per di più per un periodo di più di due anni, per rispondere alle successive domande degli investigatori, dell'accusa e degli otto avvocati della difesa*>>.

Possiamo dire, quindi, che la Corte EDU ha tenuto una impostazione garantista rispetto ai diritti della difesa degli imputati atteso che, pur sottolineando la 'penosa fatica' che ha comportato per la persona offesa un procedimento così lungo e complesso in cui la donna è stata ascoltata per ben 4 volte (2 in fase di indagine e 2 in dibattimento), ha ritenuto che sia stato rispettato il "*giusto equilibrio tra gli interessi della difesa, in particolare il diritto dell'imputato di chiamare ed esaminare i testimoni ai sensi dell'articolo 6 comma 3 CEDU, e i diritti della presunta vittima*" ai sensi dell'art. 8 della Convenzione stessa.

A questo proposito appare di estremo interesse il passaggio della sentenza nel quale la Corte ripercorre i termini di questo necessario bilanciamento ("*gli interessi della difesa devono essere soppesati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamati a deporre*"), ricordando che "*gli Stati contraenti devono organizzare i loro procedimenti penali in modo da non mettere indebitamente in pericolo la vita, la libertà e la sicurezza dei testimoni e in particolare delle vittime chiamate a deporre*", soprattutto nei procedimenti penali relativi a reati sessuali, "*spesso vissuti come un calvario dalla vittima, in particolare quando quest'ultima si confronta contro la sua volontà con l'imputato*" e per i quali quindi pare opportuno impegnare "*speciali misure di protezione a tutela delle vittime (...) al fine di proteggerle dalla vittimizzazione secondaria*".

Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che la parte offesa non chiese che si procedesse a porte chiuse, in base all'art. 472 c.p.p., né che si procedesse subito all'assunzione della sua testimonianza attraverso un incidente probatorio che probabilmente le avrebbe evitato di ripetere più volte la narrazione dei fatti.

La Corte di Strasburgo, quindi, riconosce la fondamentale importanza di tutelare i diritti dell'imputato al contraddittorio nella formazione della prova nel giusto processo, anche nel caso dell'esame testimoniale della presunta vittima di violenza sessuale,

**Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.**

**Avv. Rosario Almiento**

affermando che <<un processo equo richiedeva che la difesa avesse la possibilità di interrogare la ricorrente in qualità di principale testimone dell'accusa, dato che non era minorenni e non si trovava in una situazione particolarmente vulnerabile che richiedeva misure di protezione maggiori>> e che, peraltro, <<l'esistenza di due versioni inconciliabili dei fatti deve assolutamente comportare una valutazione della credibilità delle dichiarazioni ottenute da entrambe le parti alla luce delle circostanze del caso che devono essere debitamente verificate>>.

Tuttavia, se è vero che <<l'imputato deve potersi difendere mettendo in dubbio la credibilità della presunta vittima e sottolineando eventuali incongruenze nella sua dichiarazione, il contro interrogatorio non deve essere usato come mezzo per intimidirla o umiliarla>>, proprio perché si deve evitare che venga fatta oggetto di una vittimizzazione secondaria, che potremmo definire 'gratuita' in quanto non necessaria agli interessi della difesa dell'imputato, attraverso un comportamento processuale inaccettabilmente 'denigratorio' da parte del difensore nei confronti della donna anziché diretto a mettere in discussione la sua credibilità.

A tal proposito, il nostro codice di rito descrive il terreno di legittimità del controesame su cui il difensore dell'imputato deve essere libero di confrontarsi.

Innanzitutto, l'art. 194 c.p.p. sull' "Oggetto e limiti della testimonianza" che, nella seconda parte del II comma stabilisce che "La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona".

E poi, a proposito del bilanciamento delle esigenze della difesa dell'imputato e quelle della vittima, già con la L. 66 del 1996 il nostro legislatore aveva aggiunto il comma 3-bis all'art. 472 c.p.p. con cui si è stabilito che <<In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto>>.

Ed è proprio sulla base di queste disposizioni processuali che la CEDU ha ritenuto che non ci sia stata violazione dell'art. 8 della Convenzione con riguardo alle modalità di svolgimento del processo e della testimonianza della ragazza denunciante.

\*\*\*\*

Nella sentenza in esame, la Corte EDU ha ravvisato, invece, la violazione dell'art. 8 della Convenzione, con conseguente condanna per lo Stato italiano, con riferimento al contenuto della pronuncia di appello e in particolare in "diversi passaggi della sentenza

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

*che si riferivano alla vita personale e intima della ricorrente” e che non avevano alcuna rilevanza ai fini della valutazione della credibilità della donna. Ingiustificati e inopportuni sono apparsi i riferimenti “alla lingerie rossa “mostrata” dalla ricorrente durante la serata, così come i commenti riguardanti la bisessualità della ricorrente, le relazioni romantiche e le relazioni sessuali occasionali prima degli eventi”; altrettanto censurabili e inappropriate “le considerazioni relative all’“atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso”, che la Corte d'appello ha dedotto, tra l'altro, dalle sue decisioni in materia artistica”, nonché le allusioni alla sua “vita non lineare”.*

Secondo la Corte EDU, dall’art. 8 della Convenzione discende un dovere dello Stato di proteggere “*le presunte vittime di violenza di genere*” anche nella loro “immagine, dignità e privacy”, che si traduce in una corrispondente limitazione della “capacità dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni”

Su questo punto desta perplessità ed appare ingiusta la condanna inflitta dalla CEDU all’Italia in quanto i Giudici di Strasburgo non hanno tenuto debitamente in considerazione la necessità di una motivazione approfondita e congrua che grava in capo al giudicante; motivazione che deve puntualmente dare conto di quello che è stato lo svolgimento del processo, delle prove assunte in dibattimento e dei motivi che stanno alla base della decisione.

In relazione alla vicenda in esame, la personalità della presunta vittima è stata ritenuta elemento fondamentale per descrivere e comprendere lo svolgimento dei fatti e i motivi della decisione assolutoria, pertanto, a meno che non si volesse esporre una motivazione insufficiente o lacunosa, la Corte fiorentina non poteva esimersi dal riportare quelle motivazioni della propria decisione.

Inoltre, la sentenza CEDU presenta sul punto una chiara contraddizione, messa in evidenza anche dal parere contrario da parte del Giudice polacco Wojtyczek, nell’ambito della sua opinione dissenziente che ha criticato, in quanto ritenute prive di fondamento e di coerenza, le osservazioni mosse ai Giudici fiorentini.

In conclusione, la sanzione inflitta allo Stato italiano per il lavoro svolto dalla Corte d’Appello di Firenze appare ingiustificata e non condivisibile in quanto, nel sistema processuale penale interno, per valutare -e motivare congruamente e approfonditamente- un caso di presunta violenza sessuale come quello accaduto presso la Fortezza da Basso in Firenze nel luglio del 2008, non si può non tenere conto di tutte le circostanze del fatto, anche immediatamente estranee all’atto stesso, comprese quelle che attengono alla personalità della presunta parte offesa, ai comportamenti antecedenti, coevi e susseguenti all’atto sessuale della

***Le violenze contro la donna. Il pericolo della vittimizzazione secondaria.  
Taranto, 8 marzo 2024.***

***Avv. Rosario Almiento***

presunta vittima e del presunto autore, che ci consentono di valutare la credibilità della vittima e l'attendibilità del suo racconto.

E' un esercizio motivazionale necessario in ossequio ai principi costituzionali della difesa e del giusto processo, nonché agli stessi principi dell'equo processo contemplati dall'art. 6 della Convenzione EDU.

Pertanto, è sicuramente opportuno che il processo si svolga a porte chiuse, che la testimonianza della vittima si assuma in incidente probatorio nell'immediatezza della denuncia, ma il setaccio delle vicende umane in cui si sostanzia il processo penale esige che, per raggiungere la verità processuale, che è l'unica che abbiamo il potere di raggiungere, non si debba trascurare o tralasciare nulla di quanto appaia rilevante alle parti e soprattutto al Giudice che decide.

D'altronde, il processo penale, per tutte le sofferenze che comporta sia per l'accusato che per la persona offesa vittima di violenza di genere, è di per sé una pena da scontare in ogni caso che, però, gli operatori hanno l'obbligo di fare in modo che sia la meno afflittiva possibile.

***Avv. Rosario Almiento***